

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2026-2027

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2026-2027, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo del prelievo specificatamente indicati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2026-2027, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi delle specie Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo specificatamente indicati nell'Allegato B alla presente deliberazione;
3. di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento della soglia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

massima di prelievo stabilita, per ciascuna delle suddette specie, anteriormente alle date di termine del prelievo previste negli Allegati A e B alla presente deliberazione;

4. che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti e/o prescrizioni e/o indicazioni emanati a livello nazionale.
5. che al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la Direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie oggetto della presente deroga;
6. che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 36 della L.R. n. 7/1995.
7. che la Regione Marche è l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.
8. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea";
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
- D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
- Legge 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
- Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008;
- D.G.R. N. 1661/2020 – Intesa Stato Regioni Province autonome 28 novembre 2019 DPR n. 357/97 L.R. n.6/2007. Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015.
- D.D. della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.G.R. n. 713 del 20 maggio 2024 Direttiva 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di S. Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, IT5310027 Mombaroccio e Beato Sante, IT5310028 Tavernelle sul Metauro, adottati dalla Provincia di Pesaro e Urbino e finanziati dal PSR Marche 2014-2022. Parziale revoca della DGR n. 658/2016.

Motivazione

Premesso che:

- le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare importanza nelle Marche, data la rilevante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- l'entità dei suddetti danni, ed in particolare quelli ascrivibili all'avifauna protetta e non cacciabile, tra cui figurano specie come lo Storno, il Piccione di città e la Tortora dal collare, è tale da determinare situazioni di criticità a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio;

La Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e dopo aver richiesto parere all'ISPRA, a seguito di un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, può autorizzare il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- le specie che formano oggetto di prelievo;
- i mezzi di prelievo autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- i soggetti autorizzati al prelievo;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- il monitoraggio e i controlli che saranno effettuati.

Viste in proposito:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del MASE, di concerto con il MASAF, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
 - al comma 6 bis, che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Considerata, inoltre, per la specie Storno la seguente bibliografia aggiornata:

- “Keller V., Herrando S., Vorisek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Marti D., Anton M., Klanova A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G. & Foppen R.P.B., 2020. *European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona*” che attesta un trend in diminuzione per le popolazioni europee occidentali, positivo per quelle centrali ed orientali e un trend complessivo per le popolazioni nidificanti in Europa: positivo con change index pari a + 0.5.
- “Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. *Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020*” che attesta per l'Italia una variazione media annuale $\pm$ ES (%) = 0.03 ($\pm$ 0.22) e un andamento 2020/2022 stabile e uno stato di conservazione favorevole (Lista Rossa: LC).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- “*Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2021. Marche – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020*” che attesta per le Marche una variazione media annuale $\pm$ ES: 5.84 ± 2.11 e un andamento 2020/2022 valutabile in incremento moderato.

Richiamata la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” ed in particolare:

- l’art. 1 che stabilisce che “la presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”;
- l’art. 2 che definisce che “le deroghe di cui all’articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all’accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall’articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE”.

Richiamati, inoltre, i documenti tecnici dell’ISPRA “*Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello Storno (Sturnus vulgaris) in Italia*” dell’agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio di questa specie in Italia e “*Lo Storno Sturnus vulgaris in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l’inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)*” del febbraio 2011.

Il Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM ha trasmesso all’ISPRA con nota prot. 0509781 del 13/04/2026 la richiesta di parere per l’esercizio del prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*), del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2026-2027 (L. 157/92 art. 19-bis comma 3), allegando, come da prassi, le seguenti relazioni tecniche, che descrivono l’analisi dei danni causati dalle specie al patrimonio agricolo, la distribuzione territoriale dei danni in agricoltura, i prelievi delle specie nelle trascorse stagioni venatorie, i risultati delle attività di monitoraggio invernale dei contingenti di Storno, del Piccione di città e della Tortora dal collare nelle Marche realizzati tra ottobre 2025 e febbraio 2026 ed ogni informazione prevista per la fattispecie dalla normativa di settore:

- **Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE (art. 9, c. 1, lett. a): proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*)_anno 2026.**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE (art. 9, c. 1, lett. a): proposta di Piano di prelievo del Piccione (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)_anno 2026**

Nel merito dei contenuti delle suddette relazioni va considerato che:

- alla luce dei dati inviati all'ISPRA l'incidenza dei danni arrecati dalle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare, prelevabili solamente in regime di deroga, rappresenta una condizione critica storicamente consolidata per le Marche nella serie temporale considerata;
- l'attivazione di un contingentato e mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle produzioni agrarie, ha dato prova di contribuire, negli anni passati e in alcune realtà, alla limitazione dei danni alle produzioni agricole.

Preso atto che, rispetto al totale dei danni registrati nel periodo 2016-2025, gli eventi di danneggiamento verificatisi, anche in presenza di strumenti di dissuasione a tutela delle colture, sono pari:

- al 30% c.a. per lo Storno;
- al 50% c.a. per il Piccione di città;
- al 30% c.a. per la Tortora dal collare.

Preso atto che per la Regione Marche sussiste l'esigenza, nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010 ed in attuazione dell'art. 1 della LR 8/2007 e a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio puntualmente rilevate a livello locale (come da documenti inviati all'ISPRA con la richiamata nota prot. n. 0509781 del 13/04/2026), di consentire anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga per la specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.

Ritenuto, nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate, di dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti.

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata, oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti, anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni.

Considerato che l'ISPRA con parere prot. n. 0030571/2026 del 01/06/2026 ha dato riscontro alla richiesta di parere alla Regione Marche sulla proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2026-2027, dichiarando quanto segue:

“Allo stato attuale vista la documentazione fornita e considerando che le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art.9, par. 1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE), e tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;*
- della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l’utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo;*
- dell’ecologia e dello stato di conservazione dello Storno in Italia e in Europa;*
- che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolare in periodo autunnale;*
- che la documentazione presentata da codesta Amministrazione illustra che tali danni sono presenti nelle realtà territoriali della Regione Marche;*
- dei risultati positivi in termine di contenimento dei danni ottenuti negli anni precedenti mediante attuazione di provvedimenti analoghi a quello in oggetto;*
- che la Regione Marche ha effettuato nel 2025 un monitoraggio dello Storno sul suo territorio;*
- che sono stati correttamente forniti i dati degli abbattimenti negli anni dal 2016 al 2025;*
- che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo di caccia previsto dal calendario venatorio nei soli ambiti territoriali a caccia programmata ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza;*
- che la Regione Marche, oltre ai tesserini venatori, si è dotata di un sistema di controllo degli abbattimenti, che consente di monitorare gli individui abbattuti secondo tempistiche con-sone e tese ad interrompere il prelievo al raggiungimento della quota prevista;*

questo Istituto esprime parere favorevole all'applicazione del prelievo in deroga per il contenimento dei danni provocati dallo Storno richiesto da codesta Amministrazione per l'anno 2026, a condizione che vengano rispettate le condizioni di seguito riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili.

Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, questo non dovrà superare le 20.000 unità (pari al 4,5% della popolazione rilevata nel 2025). Tale indicazione tiene conto della stima di popolazione fatta dalla Regione Marche e dell’andamento dei danni periziati. Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate a fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze. Il prelievo potrà essere effettuato in tutti i comuni dove sono stati registrati danni nel quinquennio 2017-2025 (vedi Figura 12 pagina 17 ed elenco dettagliato alle pagine 18 e 19 della relazione tecnica) e nel periodo: 15 settembre-30 novembre, oltre i giorni di apertura anticipata previsti dal calendario venatorio.

Al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto. Poiché lo scopo del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

provvedimento è quello di prevenire il danno alle colture, il prelievo dovrà essere sospeso dopo la raccolta dei frutti.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli.

Come previsto dall'art. 19-bis, comma 2, della L. 157/92 si valuta positivamente il sistema di controllo con verifiche periodiche scadenze dei prelievi messo a punto dalla Regione Marche; metodo che consente di interrompere il prelievo al raggiungimento della quota stabilita".

Considerato altresì che l'ISPRA con parere prot. n. 0031452/2026 del 05/06/2026 ha dato riscontro alla richiesta di parere sulla proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2026-2027, dichiarando quanto segue:

"In sintesi, si ritiene accettabile il ricorso ai provvedimenti in deroga, per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole (in particolare coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo-oleaginose, cereali primaverili-estivi e stoppie) qualora le soluzioni alternative impiegabili per la limitazione degli asporti operati dalle specie oggetto del piano di contenimento, identificabili nell'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti meccanici acustici e/o visivi (cannoncino a gas, nastri colorati e palloni "predator"), si dimostrino, nella loro forme di applicazione, non completamente efficaci e risolutivi (ossia, con il permanere di significativi eventi di danneggiamento anche in presenza dei mezzi di dissuasione).

Si conviene che gli interventi di controllo in deroga possano essere eseguiti esclusivamente nel territorio a caccia programmata della regione Marche, con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e ove siano presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie e che vada escluso il ricorso all'impiego di richiami vivi...

*Riguardo la tempistica delle operazioni di controllo, fermo restando quanto previsto per i Siti Natura 2000, questo Istituto, come già espresso nel parere della precedente annualità (inviato con prot. n. 26906 del 13/05/2025), ritiene necessario prevederne il posticipo al 1° ottobre (invece della 3° domenica di settembre, come indicato nel redigendo piano) per due diverse ragioni. In primo luogo, l'avvio degli interventi ad inizio ottobre ridurrebbe fortemente il rischio di uccisioni accidentali di Tortora selvatica *Streptopelia turtur*, specie per il cui declino popolazione è in atto la sospensione della caccia a livello europeo. Inoltre, la data di inizio delle attività di controllo previste nel piano sarebbe in linea con la data di apertura generale della caccia indicata da questo Istituto, che da tempo, infatti, raccomanda il posticipo della stagione venatoria all'inizio di ottobre per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione. Le attività di controllo saranno interrotte in data 31 gennaio 2027. Eventuali interventi di contenimento al di fuori di*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

questo periodo devono necessariamente essere motivati da specifici danni alle colture agricole accuratamente rendicontati.

... Considerando che il piano di contenimento non ha lo scopo di estinguere la popolazione locale di Piccione domestico, ma che viene utilizzato per rafforzare l'effetto dissuasivo nei confronti dei conspecifici, si ritiene in linea con questo principio di considerare, come per la precedente annualità, un limite massimo di 10.000 esemplari di Piccione di città e 7000 di Tortora dal collare prelevabili (numero sensibilmente superiore ai prelievi riportati per le due specie negli ultimi anni).

Per quanto riguarda la rendicontazione ed il controllo dell'attività di prelievo in deroga, la regione Marche cita l'attivazione di un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia_TVE Marche) in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico... non è chiaro come possa essere verificato in tempo reale il raggiungimento del tetto di 13.000 prelievi di Piccione e di 12.000 di Tortora dal collare e perché la detta App diventi invece necessaria per il proseguo dei prelievi fino al raggiungimento del tetto massimo. A parere di questo istituto l'App XCaccia_TVE Marche deve invece essere considerato il principale strumento di verifica e controllo dell'andamento dei prelievi in quanto consentirebbe di verificare, in modo più efficace della rendicontazione cartacea, la prossimità della soglia limite stabilita e quindi l'eventuale interruzione delle attività di deroga.

In sintesi, questo Istituto esprime parere favorevole al piano di contenimento del Piccione di città e della Tortora dal collare proposto da codesta Amministrazione nel corso della stagione venatoria 2026/2027, subordinandolo al recepimento delle condizioni operative sopra riportate inerenti il periodo di applicazione degli interventi, il potenziamento dei mezzi di dissuasione, le modalità di rendicontazione dell'attività in deroga e il limite massimo degli esemplari prelevabili per le due specie".

Relativamente ai contenuti dei pareri ISPRA sopra riportati, appare necessario considerare i seguenti aspetti:

1. l'indicazione dell'ISPRA di consentire l'attività del prelievo in deroga del Piccione di città e della Tortora dal collare a partire dal 1° ottobre, invece che già dalle giornate di preapertura previste nel calendario venatorio regionale delle Marche 2026-2027, non soddisfa la necessità di contrastare i danneggiamenti di queste specie alle colture oleaginose che trovano nelle Marche uno dei 5 ambiti regionali di maggiore produzione nazionale e che risultano particolarmente sensibili al danno proprio nella prima e seconda decade di settembre, quando prossime alla raccolta. Tale criticità è peraltro oggettivamente rendicontata nelle relazioni tecniche prodotte dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM che, sia nella serie storica decennale dal 2016 al 2025, sia per l'ultimo anno preso in esame (2025) mostra un preminente impatto di queste specie proprio sulle colture oleaginose (più del 90% dei danni registrati) e soprattutto nel mese di settembre in tutti gli ambiti territoriali di caccia (ATC) delle Marche. Si tenga altresì presente che i dati trasmessi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dagli ATC hanno attestato per il 2025 un incremento medio dei danni da Piccione del +15% c.a. rispetto alla media dei 9 anni precedenti.

Tale indicazione dell'ISPRA appare, inoltre, in contraddizione con quanto espresso dallo stesso Istituto fino al 2024 quando, nei medesimi pareri, aveva sempre espresso parere favorevole alla proposta di attuazione degli abbattimenti in deroga di Piccione di città e Tortora dal collare anche nelle giornate di preapertura previste dal calendario venatorio regionale.

2. l'ISPRA, nel parere relativo alla proposta del prelievo in deroga 2026-2027 del Piccione di città e della Tortora dal collare esprime *“apprezzamento che nella relazione inviata dalla Regione Marche sia indicato l'utilizzo preferenziale di munizione atossiche”*. Sempre l'ISPRA, invece, nel parere alla proposta del prelievo in deroga 2026-2027 dello Storno raccomanda alla Regione *“di deliberare l'utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo in ogni operazione di controllo della fauna in aree agricole destinate alla produzione di prodotti per l'alimentazione umana”*.

Le due indicazioni appaiono in evidente contraddizione tra loro, pur trattandosi sia per il Piccione di città e la Tortora dal collare, sia per lo Storno, di attività di prelievo in deroga con identiche finalità e realizzabili in analoghi contesti territoriali di tipo “agricolo”. Pertanto, anche alla luce dell'assenza di specifici obblighi normativi nazionali e comunitari in ordine all'obbligo dell'utilizzo di munizionamento atossico al di fuori dei contesti territoriali definiti dal Reg. UE 2021/57, si ritiene sufficiente e congruo, sotto il profilo normativo, disporre per l'esercizio delle deroghe a tutte e tre le specie in oggetto la raccomandazione all'utilizzo preferenziale di munizionamento atossico. Sul tema va inoltre considerato che il Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM ha richiesto all'ISPRA il 12 giugno 2026 l'invio una nota integrativa/di precisazioni che possa evidenziare la natura NON prescrittiva dell'uso del munizionamento atossico per l'esercizio del prelievo in deroga dello Storno ma il loro utilizzo “preferenziale” come suggerimento. Peraltro, analoga nota era stata inviata dall'ISPRA alla Regione Marche con prot. n.0035216/2025 del 19/06/2025 evidenziando che *“l'indicazione relativa all'uso di munizioni atossiche per il controllo diretto non è di natura prescrittiva ma deve intendersi come un suggerimento al loro uso, come riportato in tutti i pareri sul controllo delle popolazioni di Uccelli ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/92”*.

3. l'ISPRA, nel parere relativo alla proposta del prelievo in deroga 2026-2027 del Piccione di città e della Tortora dal collare esprime perplessità relativamente all'utilizzo congiunto della rendicontazione cartacea e su App dei prelievi. Per l'Istituto *“non è chiaro come possa essere verificato in tempo reale il raggiungimento del tetto di 13.000 prelievi di Piccione e di 12.000 di Tortora dal collare e perché la detta App diventi invece necessaria per il proseguo dei prelievi fino al raggiungimento del tetto massimo”*. Sempre l'Istituto, invece, non rileva alcuna perplessità relativamente al medesimo sistema di rendicontazione indicato dalla Regione Marche per il prelievo dello Storno. Sul punto va precisato quanto segue.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le modalità di verifica sono dettagliatamente esplicitate nelle relazioni tecniche inviate all'ISPRA per le tre specie; tali modalità che vertono su sistema di rendicontazione associato "tesserino cartaceo/App" e su precise cadenze temporali di verifica per ogni specie, sono sempre state avallate dall'ISPRA negli anni passati per tutte e tre le specie, anche con apprezzamenti espressi dallo stesso Istituto

Il sistema di rendicontazione del prelievo in deroga delle tre specie proposto dalla Regione Marche per la stagione 2026-2027 è il medesimo adottato dal 2022; ossia:

- rendicontazione cartacea su specifico tesserino regionale con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi delle tre specie realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo precise cadenze temporali;
- attivazione di un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia_TVE Marche), non vincolante, in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico. Alla verifica del raggiungimento di un tetto precauzionale di prelievi delle tre specie l'attività di prelievo potrà essere realizzata fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascuna specie esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

Le cadenze temporali di verifica dei prelievi realizzati dai cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo e non l'App, hanno sempre consentito alla Regione di comunicare, con ampio margine di tempestività, i termini in cui l'utilizzo dell'App è divenuto obbligatorio per il raggiungimento del tetto massimo dei prelievi, mantenendo, peraltro, i prelievi sempre al di sotto di tale limite.

Alla luce di tale sistema collaudato che ha sempre garantito di non superare i limiti massimi di prelievo, si ritiene di continuare la rendicontazione associata "tesserino cartaceo/App", come indicato nelle relazioni tecniche inviate all'ISPRA, anche per il Piccione di città e la Tortora dal collare.

Fatta eccezione di quanto evidenziato nei punti 1, 2, 3 precedenti, le prescrizioni e le indicazioni di cui ai citati pareri dell'ISPRA relativamente ai contingenti massimi prelevabili e alle modalità e ai tempi di prelievo per la stagione venatoria 2026-2027 riferibili alle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare soddisfano l'esigenza della Regione Marche di limitare i danni causati da queste specie alle colture pur dovendo garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE.

Pertanto, si ritiene, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni riportati nella documentazione inoltrata all'ISPRA con la richiamata nota prot. n. 0509781 del 13/04/2026 e dei conseguenti pareri favorevoli dell'ISPRA all'esercizio del prelievo in deroga delle specie in oggetto (prot. ISPRA n. 0030571/2026 del 01/06/2026 e prot. ISPRA n. 0031452/2026 del 05/06/2026), che sussistano le condizioni di consentire il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2026-2027 dello Storno, del Piccione di città e della Tortora dal collare al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione, secondo i quantitativi, le modalità, i mezzi e le specifiche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

circostanze di tempo, di luogo individuate negli Allegati A e B parti integranti e sostanziali della presente istruttoria.

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione.

Considerato che la presente istruttoria è di fatto costituita dagli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della stessa, che definiscono il dettaglio delle modalità operative dell'esercizio delle deroghe in oggetto, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga delle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2026-2027.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE – SDA AP/FM

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

Michele Michelini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiaro, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

Stefania Bussoletti

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO

